

N. R.G. 16920/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucia Schiaretti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16920/2016 promossa da:

TIZIANO RENZI (C.F. RNZTZN51R13H222S), con il patrocinio dell'avv. MIRCO LUCA e dell'avv. DEL RE ANDREA elettivamente domiciliato in Firenze, Via Bonifacio Lupi, 20 50129, presso il difensore avv. MIRCO LUCA

PARTE ATTRICE

contro

EDITORIALE IL FATTO SPA, GAIA PAOLA SCACCIAVILLANI, PETER GOMEZ HOMEN, **MARCO TRAVAGLIO**, PIERLUIGI GIORDANO CARDONE con il patrocinio dell'avv. POLI GIANLUCA e dell'avv. MALAVENDA CATERINA (MLVCRN55P69F158J) CORSO DI PORTA VITTORIA 28 20122 MILANO; , elettivamente domiciliati in PIAZZA CAVOUR 73 50031 BARBERINO DI MUGELLO, presso il difensore avv. POLI GIANLUCA;

PARTE CONVENUTA



Conclusioni

Per Tiziano Renzi: voglia il Tribunale accogliere le seguenti domande:

-accertare e dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni contenute negli articoli –tutti o parte di essi- di cui in narrativa e allegati al presente atto, così come i titoli apposti agli stessi articoli;

-accertare e dichiarare la sussistenza del reato di diffamazione ex art. 595 c.p.c, con l'aggravante di cui al co. 3 nei confronti dell'autore dell'articolo e dei titoli summenzionati;

-accertare e dichiarare la responsabilità degli autori degli articoli e dei titoli per la diffamazione compiuta così come dei direttori Marco Travaglio e Peter Gomez per l'omesso controllo colposo ex art. 57 c.p.; accertare e dichiarare la responsabilità civile della Editoriale Il Fatto s.p.a., in personale del legale rappresentante *pro tempore*, ex art. 11 l. 47\48 e, per l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, a risarcire a Tiziano Renzi i danni patiti e patendi a causa delle rispettive condotte anche omissive nella misura di € 250.000,00 per i danni non patrimoniali e di € 50.000,00 ex art. 12 l. 47\48, con riserva di quantificazione di danni patrimoniali, salvo diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme indicate, ristoro delle spese processuali e pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c..

Per Editoriale il Fatto s.p.a., Marco Travaglio, Gaia Paola Scacciavillani, Pierluigi Giordano Cardone e Peter Gomez: voglia il Tribunale, previa ammissione dei testimoni indicati in replica, qualora fossero ammessi quelli dell'attore, di essere ammessi a prova contraria; in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto Peter Gomez e, comunque, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda formulata nei suoi confronti e, per l'effetto, liquidare in suo favore l'indennità prevista ex art. 96, III co., c.p.c.; nel merito, rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, le domande ex adverso proposte; liquidare, a favore dei convenuti, limitatamente alla domanda avente ad oggetto i tre articoli, evidenziati in narrativa, l'indennità prevista dall'art. 96, III co., c.p.c., ricorrendone i presupposti. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Tiziano Renzi ritiene danneggiata la propria reputazione a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa e precisamente: 1) articolo del 15 dicembre 2015, uscito su Il Fatto Quotidiano e intitolato *“Tiziano Renzi, l’affare degli outlet di Reggello, tutto famiglia e PD Toscana”* a firma Pierluigi Giordano Cardone e Gaia Scacciavillani, che riferisce del ruolo di Tiziano Renzi nella costruzione dell’outlet The Mall; 2) articolo del 24 dicembre 2015, uscito su Il Fatto Quotidiano e intitolato *“I Babboccioni”* a firma Marco Travaglio, nel quale si assume che Tiziano Renzi avrebbe fatto bancarotta; 3) articolo del 30 dicembre 2015, intitolato *“Moretti, tessile e affari: dagli outlet con papà Renzi all’alta moda (made in China) con sottotitolo “La potente famiglia toscana, che ha partecipato all’affare The Mall di Leccio Reggello con il padre del Presidente del Consiglio, è sotto processo ad Arezzo per la vendita di prodotti contraffatti. Gli ex dipendenti: ci facevano cambiare la targhetta.”* a firma Pierluigi Giordano Cardone e Gaia Scacciavillani, pubblicato sulla testata on line del giornale; 4) articolo dell’8 gennaio 2016 intitolato *“Banca Etruria, perquisite 14 società. Anche del settore outlet, in cui ex presidente Rosi era in affari con papà Renzi”*; 5) articolo del 9 gennaio 2016, a firma Gaia Scacciavillani, uscito sul Il Fatto quotidiano on line, intitolato *“Banca Etruria, papà Renzi e Rosi. La coop degli affari adesso è nel mirino dei PM”* che afferma nel testo *“La coop rossa Castelnuovese è la società più importante coinvolta nelle perquisizioni della Procura di Arezzo. Si occupa di rifiuti in società con l’istituto. Oltre che di outlet, il settore in cui è attivo anche il padre del Presidente del Consiglio”* e ancora *“Oggi si occupa di rifiuti, grandi opere e costruisce tanti centri commerciali e outlet, a partire da quelli progettati in Valdichiana in una fase precedente per arrivare a Reggello. Mentre il The Mall, ideato con il finanziatore di Matteo Renzi (e socio del padre Tiziano) Andrea Bacci; la socia di Tiziano Renzi, Ilaria Niccolai e il Moretti-Lebole di Arezzo, con la consulenza del padre del premier, è solo l’ultimo dei business di Rosi”*; 6) editoriale del 16 gennaio 2016 uscito su Il Fatto Quotidiano a firma Marco Travaglio dal titolo *“Hasta la lista”* in cui il nome di Tiziano Renzi è accostato a quello di Valeriano Mureddu (secondo il giornalista aderente alla loggia massonica P3) il quale *“vive a Rignano sull’Arno a due passi dalla casa del premier e ha fatto affarucci con Tiziano Renzi e con Rosi”*.

Di conseguenza, adisce il Tribunale di Firenze, nella cui provincia si trova Rignano sull’Arno, luogo di residenza e sede principale dei propri affari e interessi, per sentir accertare il



suo diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione agli autori degli articoli della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. 47\48. Chiede agli autori degli articoli e agli altri convenuti il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione della propria reputazione e del proprio onore, anche laddove il Tribunale non ravvisi il reato di cui all'art. 595 c.p., il danno patrimoniale in qualità di socio della Party s.r.l., in quanto la Nikila Invest s.r.l. avrebbe affidato ad altri la gestione dell'evento natalizio dell'outlet.

Dà altresì atto di aver adito l'OCF di Firenze prima di iniziare il giudizio ma che la controparte non si è presentata alla data fissata; della circostanza deve necessariamente tenersi conto ai fini della liquidazione delle spese di giudizio.

I convenuti si costituiscono tutti.

Peter Gomez, direttore responsabile della testata on line "il fatto quotidiano.it" ritiene di essere stato inutilmente citato, in quanto l'art. 57 c.p. e l'art. 11 l. 47\48 non sono applicabili alla stampa online, per il divieto di applicazione in *malam partem* della norma; la stampa, infatti, è la riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisio-chimici, mentre le comunicazioni tramite la rete non hanno tale caratteristica.

Gli altri convenuti deducono che: Tiziano Renzi era già esponente di spicco del PD toscano prima dell'ascesa del figlio Matteo, e da ciò viene l'interesse ad occuparsi delle sue vicende; le circostanze riportate negli articoli citate per lo più non sono contestate e non sono volte a screditare Tiziano Renzi; al contrario, sono espressione del diritto di cronaca e del diritto di critica, espresso nella raffinata forma della satira; nessun fatto lesivo della reputazione di Tiziano Renzi si può ravvisare negli articoli oggetto della citazione come nessuna prova del dedotto danno patrimoniale è stata fornita in giudizio; chiedono, dunque, il rigetto delle domande di parte attrice.

Venendo, dunque, a decidere la causa, rileva, innanzitutto, il Giudice l'irrelevanza delle produzioni effettuate dalla parte convenuta successivamente alle memorie istruttorie, giacché trattasi di documentazione non utile ai fini della decisione sulla sussistenza o meno del danno da diffamazione lamentato dall'attore; parimenti irrilevanti ai fini del decidere sono i capitoli di prova dedotti.



Osserva, poi, e, in via generale il Giudice che, il tema dell'esercizio del diritto nell'espletamento, da parte del giornalista, della cronaca giudiziaria è oggetto di principi giurisprudenziali consolidati che, nel riconoscere l'ampiezza dello stesso, pongono tuttavia dei criteri chiari a indicazione dei limiti che pur debbono ravvisarsi nella materia *de qua* a cagione del necessario bilanciamento con il valore, pure in gioco, e costituzionalmente protetto, della tutela della personalità (art. 2 Cost.). L'esimente di diritto di cronaca può e deve essere riconosciuta, dunque, nel rispetto dei principi costituzionali, quando la lesione della reputazione del soggetto preso di mira sia giustificata dalla necessità di un'informazione ineccepibilmente corretta sotto più profili e cioè quello della verità delle notizie oltre che della sua rilevanza sociale e della contenenza del linguaggio. (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008).

Gli articoli indicati nella citazione devono essere esaminati uno ad uno da questo giudice al fine di individuare la sussistenza o meno del corretto esercizio del diritto di cronaca e, in caso contrario, del danno di cui si chiede il risarcimento e dei soggetti da ritenersi responsabili.

In linea generale, può senz'altro ritenersi che le attività economiche e politiche (quale esponente locale del PD) del padre del Presidente del Consiglio in carica possano rivestire un pubblico interesse.

1) articolo del 15 dicembre 2015, uscito su Il Fatto Quotidiano e intitolato "Tiziano Renzi, l'affare degli outlet di Reggello, tutto famiglia e PD Toscano" a firma Pierluigi Giordano Cardone e Gaia Scacciavillani e che riferisce del ruolo di Tiziano Renzi nella costruzione dell'outlet The Mall;

L'articolo in oggetto non contiene informazioni lesive della reputazione di Tiziano Renzi. L'articolo evidenzia *in primis* la partecipazione di personaggi del mondo toscano e vicini al Partito democratico quali Rosi, di Banca Etruria, Bacci, finanziatore della Fondazione Big Bang, Sergio Benedetti, Sindaco di Reggello, Niccolai, con il quale Tiziano Renzi costituirà la Party s.r.l. e che erano già in precedenza conosciuti dall'attore, che a Rignano vive da sempre e dove ha sempre svolto la sua attività politica.

La censura dell'attore si pone soprattutto sulla frase "ma che in apparenza" si mette a collaborare con i costruttori solo a partire dal 2014.



Pare a questo Giudice che l'inciso sia da connettere con la frase precedente, nella quale si fa riferimento a Rosi, che entra ufficialmente negli affari solo dopo l'uscita da Banca Etruria, così come Renzi, in apparenza, cioè da quando si può riscontrare attraverso la costituzione della Party s.r.l., costituita nell'ottobre 2014 per l'ideazione, organizzazione e realizzazione di compagnie di comunicazione (circostanza espressamente dedotta dalla parte attrice).

Nessun riferimento è fatto dall'articolo né alla partecipazione di Tiziano Renzi all'attività di costruzione dell'outlet né a ipotetiche cointeressenze nell'affare in data precedente ma solo un'espresso riferimento alla pregressa conoscenza di tutti i partecipanti all'affare da parte di Renzi. A nessuno dei partecipanti, peraltro, vengono attribuiti fatti illeciti o atti illegittimi, (salvo l'adombrato abuso del Sindaco Benedetti, che avrebbe reso edificabili terreni di sua proprietà) ma si ricostruisce l'intreccio di affari per la costruzione dell'outlet, effettuato da persone tutte vicine al PD, circostanza della cui veridicità non si discute.

2) articolo del 24 dicembre 2015, uscito su Il Fatto Quotidiano e titolato "I Babboccioni" a firma Marco Travaglio, nel quale si assume che Tiziano Renzi avrebbe fatto bancarotta;

La notizia deve ritenersi falsa. Ed infatti, Tiziano Renzi non era all'epoca né è attualmente un bancarottiere. L'articolo fa riferimento al procedimento penale iniziato dalla Procura di Genova nel quale Tiziano Renzi è stato indagato per bancarotta fraudolenta a seguito del fallimento della Chil post s.r.l., avvenuto il 7 febbraio 2013, nel proc. 1824\14 della Procura della Repubblica di Genova che, all'epoca, era nella fase delle indagini preliminari e che si è concluso con ordinanza di archiviazione depositata dal Gip del Tribunale di Genova in data 29 luglio 2016 (cfr. doc. 10 di parte attrice).

In tema di cronaca giudiziaria relativa alla fase delle indagini preliminari, grava sul giornalista il dovere – proprio in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni – di raccontare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendogli consentite aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel fruitore della notizia facili suggestioni, in spregio del principio costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato e a fortiori dell'indagato sino a sentenza definitiva; né tale cautela può essere attenuata dall'emissione di un'ordinanza cautelare, la quale rappresenta pur sempre uno sviluppo delle indagini preliminari che va monitorato e verificato nel tempo, senza ingenerare il convincimento della colpevolezza dell'indagato (Rv.



262169). Sulla stessa linea è stato osservato che la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale; quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (cfr. Cass. Sopra cit.)

L'attribuzione certa di un reato con le parole "fa bancarotta", prima dell'accertamento del fatto stesso da parte dell'autorità giudiziaria che ha un'indagine in corso, integra senz'altro gli estremi della diffamazione.

Ed infatti, al momento della pubblicazione dell'articolo la notizia vera era che era in corso un procedimento penale nei confronti di Tiziano Renzi per bancarotta, circostanza che avrebbe giustificato, nel rispetto del diritto di manifestazione del pensiero e di cronaca la frase "è indagato per bancarotta".

La circostanza non poteva sfuggire all'autore dell'articolo, estremamente esperto nel processo penale e nella cronaca giudiziaria.

L'attribuzione del fatto certo della bancarotta, in un contesto in cui peraltro si elencano una serie di padri che disonorerebbero i figli e figli che avrebbero disonorato i padri, appare senz'altro lesiva della reputazione di Tiziano Renzi.

Una volta accertato il fatto ingiusto, si individua il danno in relazione alla diffusione del giornale (48.000 copie rispetto alle 301.000 del Corriere della Sera), alla rilevanza dell'offesa (attribuzione di un reato) e alla posizione sociale del soggetto diffamato (padre del Presidente del Consiglio, politico e imprenditore).

Il danno deve essere quantificato nella misura di € 30.000,00.

Ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. sussiste una responsabilità solidale per tale danno nei confronti del giornalista, quale autore della pubblicazione lesiva, Marco Travaglio, del direttore



responsabile, sempre Marco Travaglio, e dell'editore Editoriale il Fatto s.p.a. (ai sensi dell'art.

11

della legge sulla stampa), in forza del principio che del fatto illecito "devono rispondere tutti coloro che hanno avuto parte nella pubblicazione e nella diffusione" dello scritto diffamatorio. Ai fini della ripartizione interna della responsabilità, quella dell'autore e direttore responsabile Marco Travaglio deve essere indicata nella misura del 70% e quella dell'editore nella misura del 30%.

3) articolo del 30 dicembre 2015, intitolato "*Moretti, tessile e affari: dagli outlet con papà Renzi all'alta moda (made in China) con sottotitolo "La potente famiglia toscana, che ha partecipato all'affare The Mall di Leccio Reggello con il padre del Presidente del Consiglio, è sotto processo ad Arezzo per la vendita di prodotti contraffatti. Gli ex dipendenti: ci facevano cambiare la targhetta."* a firma Pierluigi Giordano Cardone e Gaia Scacciavillani pubblicato sulla testata on line del giornale;

L'articolo non appare in alcun modo diffamatorio nei confronti di Tiziano Renzi il quale è tirato in ballo solo in via incidentale in quanto comunque interessato nell'affare di The Mall (non si specifica a che titolo) ma si occupa di fatti completamente diversi riferibili al Moretti. Nessun pregiudizio può, dunque, derivare alla reputazione del Renzi.

Né si può ritenere lesivo della reputazione del Renzi l'accostamento a personaggi indagati, vicini a lui e al figlio. La rilevanza del fatto narrato si desume dal fatto che il figlio di Tiziano Renzi, Matteo Renzi, era all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri e, dunque, da ciò deriva l'interesse del lettore a conoscere il comportamento della di lui famiglia e di coloro che, come amici o imprenditori, si muovono intorno alla politica del PD.

4) articolo dell'8 gennaio 2016 intitolato "*Banca Etruria, perquisite 14 società. Anche del settore outlet, in cui ex presidente Rosi era in affari con papà Renzi*";

Nel corpo dell'articolo si specifica che tra le società perquisite c'è anche la Nikila Invest, che controlla il 40 % della Party, di cui è socio Tiziano Renzi, padre del Presidente del Consiglio, e amministratore unico la madre del premier Laura Bovoli.

L'articolo si colloca, insieme agli altri di cui è causa, nell'ottica di evidenziare i collegamenti di Tiziano Renzi a imprenditori sottoposti a indagini e a Lorenzo Rosi di Banca Etruria; **tuttavia,**



nessuna informazione falsa o lesiva della reputazione dell'attore risulta ivi riportata. L'essere in affari, infatti, è circostanza oggettivamente neutra e nulla ha fatto l'autore dell'articolo per indurre a ritenere che Tiziano Renzi fosse responsabile di alcunché.

Deve, dunque, escludersi la natura diffamatoria dell'articolo in oggetto.

5) articolo del 9 gennaio 2016, a firma Gaia Scacciavillani, uscito sul Il Fatto quotidiano online, titolato "Banca Etruria, papà Renzi e Rosi. La coop degli affari adesso è nel mirino dei PM" che afferma nel testo "La coop rossa Castelnuovese è la società più importante coinvolta nelle perquisizioni della Procura di Arezzo. Si occupa di rifiuti in società con l'istituto. Oltre che di outlet, il settore in cui è attivo anche il padre del Presidente del Consiglio" e ancora "Oggi si occupa di rifiuti, grandi opere e costruisce tanti centri commerciali e outlet, a partire da quelli progettati in Valdichiana in una fase precedente per arrivare a Reggello. Mentre il The Mall, ideato con il finanziatore di Matteo Renzi (e socio del padre Tiziano) Andrea Bacci; la socia di Tiziano Renzi, Ilaria Niccolai e il Moretti-Lebole di Arezzo, con la consulenza del padre del premier, è solo l'ultimo dei business di Rosi".

Nell'articolo in oggetto è il titolo ad essere diffamatorio, perché, senza neanche leggere l'articolo, si è portati a ritenere che papà Renzi faccia parte della coop degli affari nel mirino dei PM, insieme a Rosi e Banca Etruria. In realtà, nell'articolo, nulla si dice in ordine ad indagini che riguardino personalmente Tiziano Renzi.

Orbene, in tema di responsabilità risarcitoria derivante da diffamazione a mezzo stampa, può configurarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo dell'articolo stesso. A tal fine, è necessario che il titolo sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, come avviene nel caso di specie. (cfr. Cass. 1976\2009).

Una volta accertato il fatto ingiusto, si individua il danno in relazione alla diffusione del giornale (48.000 copie rispetto alle 301.000 del Corriere della Sera), alla rilevanza dell'offesa (attribuzione di affari illeciti) e alla posizione sociale del soggetto diffamato (padre del Presidente del Consiglio, politico e imprenditore).



Il danno deve essere quantificato nella misura di € 30.000,00.

Ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. sussiste una responsabilità solidale per tale danno nei confronti del giornalista, quale autore della pubblicazione lesiva, Gaia Scacciavillani e dell'editore Editoriale il Fatto s.p.a. (ai sensi dell'art. 11 della legge sulla stampa), in forza del principio che del fatto illecito "devono rispondere tutti coloro che hanno avuto parte nella pubblicazione e nella diffusione" dello scritto diffamatorio. Ai fini della ripartizione interna della responsabilità, quella dell'autore e direttore responsabile Marco Travaglio deve essere indicata nella misura del 50% ciascuno.

Non può, invece, essere ritenuto responsabile il direttore del Quotidiano on line; ed infatti, non viene in rilievo la responsabilità del direttore per il reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., giacché l'attività on-line non è riconducibile nel concetto di stampa periodica ex art.1 legge 8/2/1948 n.47 (cfr. Cass., Sez. 5, n. 10594 del 05/11/2013; Sez. 5, n. 44126 del 28/10/2011).

6) editoriale del 16 gennaio 2016 uscito su Il Fatto Quotidiano a firma Marco Travaglio dal titolo "Hasta la lista" in cui il nome di Tiziano Renzi è accostato a quello di Valeriano Mureddu (secondo il giornalista aderente alla loggia massonica P3) il quale "vive a Rignano sull'Arno a due passi dalla casa del premier e ha fatto affarucci con Tiziano Renzi e con Rosi".

La frase relativa a Valeriano Mureddu, il quale "vive a Rignano sull'Arno a due passi dalla casa del premier e ha fatto affarucci con Tiziano Renzi", soprattutto senza che in nessuna parte dell'articolo sia spiegato quali sarebbero tali "affarucci" è senz'altro lesiva della reputazione di Tiziano Renzi; rappresenta, infatti, una mera illazione che, dal presupposto della conoscenza tra due persone, fa derivare una non meglio precisata illecita cointeressenza, che cagiona certamente discredito e, per di più, l'impossibilità totale di difendersi, attesa la sua genericità.

L'attribuzione del fatto certo della bancarotta, in un contesto in cui peraltro si elencano una serie di padri che disonorerebbero i figli e figli che avrebbero disonorato i padri, appare senz'altro lesiva della reputazione di Tiziano Renzi.

Una volta accertato il fatto ingiusto, si individua il danno in relazione alla diffusione del giornale (48.000 copie rispetto alle 301.000 del Corriere della Sera), alla rilevanza dell'offesa (attribuzione



di un reato) e alla posizione sociale del soggetto diffamato (padre del Presidente del Consiglio, politico e imprenditore).

Il danno deve essere quantificato nella misura di € 30.000,00.

Ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. **sussiste una responsabilità solidale per tale danno nei confronti del giornalista, quale autore della pubblicazione lesiva, Marco Travaglio, del direttore responsabile, sempre Marco Travaglio, e dell'editore Editoriale il Fatto s.p.a.** (ai sensi dell'art. 11

della legge sulla stampa), in forza del principio che del fatto illecito "devono rispondere tutti coloro che hanno avuto parte nella pubblicazione e nella diffusione" dello scritto diffamatorio. Ai fini della ripartizione interna della responsabilità, quella dell'autore e direttore responsabile Marco Travaglio deve essere indicata nella misura del 70% e quella dell'editore nella misura del 30%.

Degli articoli oggetto del presente giudizio, dunque, risultano lesivi della reputazione di Tiziano Renzi quelli indicati con i numeri 2, 5 e 6.

Come si è già anticipato, dei danni dai medesimi cagionati rispondono solidalmente Marco Travaglio ed Editoriale il Fatto s.p.a. per il 2 e il 6 nonché Gaia Scacciavillani e Editoriale il Fatto s.p.a. per il 5.

Venendo, dunque, alla quantificazione del danno patito da Tiziano Renzi, questo Giudice prende atto che, nonostante la riserva contenuta nelle conclusioni di cui alla citazione, la parte attrice non ha dedotto la sussistenza di danni patrimoniali derivantele dal fatto ingiusto.

Ha chiesto, invece, il risarcimento del danno non patrimoniale e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12 l. 47\48, oltre alla pubblicazione della sentenza secondo il disposto di cui all'art. 120 c.p.c..

Quanto alla somma richiesta a titolo di riparazione, è necessario tener conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato (48.000 copie rispetto alle 301.000 de Il Corriere della Sera secondo i dati ADS 2018).

Osserva, a questo proposito, il Giudice che l'unico fatto grave attribuito è la bancarotta, (perché le altre sono illazioni senza ulteriori spiegazioni) **da parte di un giornale che,** se pure in ascesa,



non è tra i più diffusi a livello nazionale. Si ritiene, dunque, equo individuare la somma a titolo di riparazione nella misura di € 5.000,00.

Appare idonea a riparare il danno la pubblicazione per estratto della presente sentenza una sola volta su Il Fatto quotidiano e Il Fatto Quotidiano on line.

Venendo alle spese, le medesime seguono la soccombenza con riferimento alle posizioni di Pierluigi Giordano Cardone e Gomez Peter Homen; in considerazione della reciproca soccombenza dell'attore e degli altri convenuti, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

-accerta la sussistenza della diffamazione nei confronti di Tiziano Renzi con riferimento agli articoli pubblicati su Il Fatto Quotidiano il 24 dicembre 2015 e il 16 gennaio 2016 a firma Marco Travaglio e su il Fatto Quotidiano on line il 9 gennaio 2016 a firma Gaia Scacciavillani e la responsabilità del Travaglio nella misura del 70% e della Editoriale il fatto nella misura del 30%, per l'effetto, condanna Marco Travaglio e Editoriale il Fatto s.p.a., in solido tra loro, a risarcire a Tiziano Renzi la somma di € 60.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla sentenza al saldo; accerta la responsabilità di Gaia Scacciavillani e Editoriale il Fatto s.p.a., nella misura del 50% ciascuno e, per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, a risarcire a Tiziano Renzi la somma di € 30.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla sentenza al saldo; condanna Marco Travaglio, Gaia Scacciavillani e Editoriale il Fatto s.p.a., in solido tra loro, a corrispondere a Tiziano Renzi, ex art. 12 l. 47\48, la somma di € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo.

-dispone la pubblicazione per estratto della presente sentenza per una sola volta su Il fatto Quotidiano e Il Fatto Quotidiano on line;

-rigetta tutte le altre domande;

-dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra Tiziano Renzi, Editoriale il Fatto s.p.a., Marco Travaglio e Gaia Scacciavillani;



Sentenza n. 2826/2018 pubbl. il 22/10/2018
RG n. 16920/2016

-condanna Tiziano Renzi al pagamento, in favore di Cardone Pierluigi Giordano e Gomez Homen Peter, delle spese del presente giudizio, che liquida per ciascuno in complessivi € 6.415,00 per onorari, oltre rimborso spese processuali, iva e cpa.

Firenze, 22 ottobre 2018

Il Giudice

Lucia Schiaretti



